

Delia La Rocca\*

*Ripensare l'eredità degli anni Settanta: diritto, politica  
e società nelle fasi di transizione*

1. Quei controversi Anni '70

Immergersi, a distanza di anni, nella rilettura degli Atti del Convegno del 1972 su “L'uso alternativo del diritto”<sup>1</sup> costringe, inevitabilmente, a misurarsi con una difficile eredità. Impone, a chi ha vissuto intensamente la controversa epoca degli anni '70, l'arduo tentativo di destreggiarsi tra storia, memoria, testimonianza.

Le dense pagine dei due volumi, oggi quasi introvabili, evocano un flusso di ricordi difficile da riordinare: le passioni e le speranze degli anni giovanili, le brusche e numerose fratture tra fasi storiche che si sono rapidamente succedute nell'ultimo cinquantennio, i molteplici tentativi di praticare altre strade e modi sempre nuovi di concepire il ruolo del diritto e del giurista, anche dopo e malgrado il logoramento di quella ‘formula magica’ che aveva segnato il dibattito tra i giuristi degli anni '70.

Il passaggio a questo nuovo millennio, così denso di nuove inquietudini, di nuove tragedie, di nuovi venti di guerra, sembra incaricarsi di marcare una distanza siderale tra le elaborazioni e le tensioni novecentesche e gli scenari attuali. Il che rende ancora più complesso il tentativo, che qui si vorrebbe fare, di riesaminare temi e problemi posti in quel Convegno, per verificarne l'eventuale attualità e la persistente vitalità.

Per comprendere il significato di quella formula ‘provocatoria’, le ragioni del suo successo, così come dell'asprezza delle reazioni che suscitò, occorre ricollocarla nel suo tempo storico. Il titolo del Convegno intercettava, infatti, quell'ansia di cambiamento radicale che in quegli anni attraversava ogni ambito della vita sociale, politica e culturale di tutti i Paesi Occidentali.

Il sostantivo “alternativa”, con i suoi corrispondenti aggettivi, rappresentava una sorta di ‘parola d'ordine’ che pervadeva tutti i movimenti che scuotevano gli assetti delle società occidentali, mettendo in campo un processo di profonda ridefinizione delle relazioni sociali, politiche e persino interpersonali. Si autorappresentavano come “alternativi” i costumi (a partire dall'abbigliamento),

\* delialarocca.unict@gmail.com, Professore Ordinario di Diritto Privato, Università degli Studi di Catania.

1 P. Barcellona (a cura di), *L'uso alternativo del diritto*, Laterza, Bari, 1973.

le sperimentazioni in campo artistico (musica, cinema, teatro, arti figurative, letteratura)<sup>2</sup>, le miriadi di gruppi spontanei che proliferavano in tutti i luoghi dell'organizzazione sociale (le fabbriche, le università, le scuole), con l'obiettivo di rimettere in discussione ogni modello tramandato, ogni istituzione, ogni struttura sociale tradizionale (la famiglia, la divisione dei ruoli tra i sessi e tra le classi sociali).

Un termine adatto a far convergere tra loro le mille istanze di rinnovamento che attraversavano quell'inedito movimento di massa di portata globale, che si proponeva, *in modo pacifico e democratico*, di abbattere ogni barriera sociale, ogni convenzione consolidata, rivendicando nuove libertà individuali estese a tutte e a tutti. Esprimeva quel necessario grado di ambiguità, capace di tenere insieme – quantomeno nella fase della 'contestazione' – il più ampio arco di forze: da coloro che erano portatori di un generico anelito di 'modernizzazione' e di 'liberazione' da vincoli ormai arcaici, a coloro che aspiravano ad una graduale trasformazione del modello economico e sociale dominante, fino a coloro che assumevano un approccio "sovversivo" nei confronti del "Sistema".

Erano anni in cui "un altro mondo sembrava possibile". In cui si credeva che una partecipazione di massa alla vita democratica sarebbe stata sufficiente per sconfiggere guerre, tirannie, ingiustizie sociali ed ogni fenomeno di sopraffazione tra le classi, i generi, le generazioni, le etnie, le nazioni<sup>3</sup>.

Sono, soprattutto, gli anni in cui esplode un movimento femminista mondiale, con un carico di rivendicazioni e di conquiste che andava ben oltre la cosiddetta "emancipazione femminile".

Eppure gli anni '70 restano tuttora il decennio del secolo scorso meno indagato e rielaborato. Nelle scarse ricostruzioni di quel periodo prevale la tendenza a concentrare l'attenzione sulle degenerazioni violente, sull'attivismo di gruppi estremisti minoritari, sull'esplosione del terrorismo. In Italia, gli anni '70 vengono spesso archiviati come gli "Anni di piombo", non di rado lasciando intendere una sorta di biunivoca connessione tra gli eccessi della contestazione e il complesso fenomeno del terrorismo, che pure ha svolto un ruolo rilevante nella dispersione delle migliori energie profuse dalla "Generazione Settanta"<sup>4</sup>.

Viene, così, relegata nell'ombra l'altra faccia di quel decennio: quello straordinario fermento di idee e di sperimentazioni che, malgrado tutto, ha lasciato un segno indelebile in ogni campo del sapere e della vita sociale. Un fermento che meriterebbe un più accurato rilievo storiografico.

2 A titolo esemplificativo, cfr. M.C. Iuli, "Gli anni Settanta? Un universo parallelo", in *Enthymema*, VII/2012. C. Uva, *L'immagine politica. Forme del contropotere tra cinema, video e fotografia nell'Italia degli anni Settanta*, Mimesis, Milano-Udine, 2015.

3 Non a caso si pensava che fosse merito delle oceaniche manifestazioni pacifiste mondiali la fine della guerra del Vietnam, così come la caduta dei regimi dittatoriali di Portogallo (con la famosa Rivoluzione dei Garofani) e Spagna.

4 Come definita nell'accattivante titolo del volume di Gotor. Cfr. M. Gotor *Generazione Settanta. Storia del decennio più lungo del secolo breve. 1966-1982*, Einaudi, Torino, 2022.

## 2. Il Convegno del 1972: le parole per ricostruire la comunicazione tra diritto, politica e società

Quel fermento riemerge con forza dalle pagine degli Atti del Convegno del 1972, che portava all'interno dell'austero dibattito accademico la riflessione sul programma di una "giurisprudenza alternativa" lanciato da Magistratura Democratica<sup>5</sup>.

A distanza di mezzo secolo, si avverte certamente il distacco da quell'approccio 'militante' che animava tutti i contributi: sia di coloro che avanzavano diverse prospettive e diverse strategie per un "diritto alternativo", sia di coloro che manifestavano riserve verso la via giudiziaria al rinnovamento dell'ordinamento giuridico.

Tuttavia, la distanza consente anche di superare quella diffusa insofferenza che negli anni successivi in tanti ostentarono verso l'apparente ossimoro contenuto nella formula "uso alternativo del diritto".

Nel contesto richiamato, l'incursione del termine "alternativo" anche nella 'cittadella' del Diritto risultava quasi una necessità: rispondeva al bisogno diffuso tra le giovani generazioni di studiosi e di operatori giuridici di ricostituire una comunicazione tra diritto e società, tra una concezione statica dell'ordine (un Ordine da custodire) e il pullulare di rivendicazioni di nuovi

modelli di regolazione giuridica dei conflitti sociali (un Ordine da cambiare). Se "un altro mondo era possibile", serviva un altro diritto.

Il Convegno catanese non fu il primo, né l'unico momento di quella ventata di straordinario rinnovamento degli studi giuridici che attraversò il decennio: nascevano nuove riviste<sup>6</sup>, si moltiplicavano seminari, convegni, iniziative che coinvolgevano soggetti esterni al ristretto circuito universitario.

Due gli elementi che resero peculiare il Convegno catanese. In primo luogo, l'originale tentativo di dialogo tra "scienza giuridica e analisi marxista", pure destinato a suscitare più riserve che consensi<sup>7</sup>. In secondo luogo, proprio il suo titolo: la

5 Gli anni '70 erano anche gli anni del ciclostile: la versione più diffusa del programma di Magistratura Democratica era nota come il "libretto giallo", ciclostilato della Relazione di Accattatis, Ferrajoli, Senese 1971 al Congresso di Magistratura Democratica (Roma, 3-5 dicembre 1971). Per una ricostruzione delle vicende di Magistratura Democratica, v. D. Pulitanò, *Giudice negli anni '70. Un'esperienza di magistratura democratica*, De Donato, Bari, 1977; N. Rossi (a cura di), *Giudici e democrazia: la magistratura progressista nel mutamento istituzionale*, FrancoAngeli, Milano, 1994; L. Pepino, "Appunti per una storia di Magistratura democratica", in *Questione Giustizia*, 1/2002; E. Bruti Liberati, "Magistratura: la "radicale svolta" della metà degli anni Sessanta del novecento", in *Il Politico* 2/2019, pp. 77 ss.

6 Nel 1970 nascono *Politica del Diritto* e *Quale Giustizia* (rivista di MD); nel 1971 *Materiali per una storia della cultura giuridica*; nel 1973 *Diritto e società*; nel 1974 *Critica del diritto e Sociologia del diritto*; nel 1975 *La questione criminale*. Negli stessi anni, merita di essere segnalata la 'rifondazione' di *Democrazia e diritto*, nata nel 1960, ma sospesa per un anno nel 1972, su cui cfr. G. Cotturri, "Democrazia e Diritto alle soglie di un impero", in *Democrazia e Diritto*, 2001.

7 Non c'è dubbio che il Convegno del 1972 era riuscito a 'scongelerare' i difficili rapporti che fino ad allora si erano instaurati tra analisi marxista e scienza giuridica, lucidamente ricostruiti nella Relazione di U. Cerroni, *Il problema della teorizzazione dell'interpretazione di*

forza comunicativa con la quale si rendeva esplicita quell'istanza di cambiamento che serpeggiava tra i giuristi, ma che non trovava le 'parole' per far interagire la cittadella del diritto con il mondo circostante.

I giovani accademici formati negli anni '60 sentivano l'urgenza di allargare il confronto sulle idee innovative avanzate nei propri lavori, portandole all'esterno dei circuiti specialistici. Avvertivano che quella 'cittadella' – elitaria, autoreferenziale, arroccata dietro categorie concettuali obsolete – era ormai assediata da tempo.

E non tanto dalle pulsioni iconoclastiche nei confronti dello Stato e delle sue istituzioni, agitate da gruppi minoritari<sup>8</sup>. Quanto, soprattutto, da quella maggioranza colorata che affollava le piazze e presidiava tutti i luoghi di studio e di lavoro, invocando il cambiamento di un ordinamento che si attardava a riproporre modelli di relazioni sociali in via di estinzione.

La formula "uso alternativo", più che fornire indicazioni univoche, serviva (e servi) ad offrire una prospettiva 'pratica' a quanti ritenevano che il cambiamento si potesse e si dovesse realizzare agendo all'interno delle istituzioni: per orientarne l'azione, tramite la partecipazione democratica, verso il perseguimento di "più equi rapporti sociali" e l'inveramento delle promesse egualitarie enunciate dalla Costituzione repubblicana.

Quale fosse la strada, quali le strategie più idonee per perseguire tale obiettivo fu l'oggetto delle tensioni, delle divisioni e persino delle lacerazioni che percossero il resto del decennio.

Un dato è certo: da quegli anni è partito un processo di radicali mutamenti del nostro ordinamento giuridico, in parte realizzato attraverso riforme legislative, in parte delegato alla via interpretativa. In parte, quale risultato delle più grandi trasformazioni degli scenari globali.

Qui preme restituire a quel titolo un merito, incomprensibilmente sconosciuto: aver evocato le 'parole' per ricostituire una comunicazione tra diritto, politica e società.

*classe del diritto borghese*, in P. Barcellona (a cura di), *op. cit.*, 1973, vol. I, pp. 2 ss. Seguirono anni nei quali la reciproca diffidenza sembrò superata, consentendo l'elaborazione di preziosi studi giuridici che analizzavano il sistema giuridico attraverso le complesse chiavi di lettura offerte dal marxismo. Molte le ragioni che portarono all'esaurirsi di questa feconda esperienza, sulle quali si v. M. Barcellona, "La scienza giuridica italiana e il marxismo (Prima e dopo l'«Uso alternativo del diritto»)", in *Rivista critica del diritto privato*, n. 4, 2000. L. Nivarra, *Ipotesi sul diritto privato e i suoi anni Settanta*, in *Gli anni Settanta del diritto privato*, Nivarra (a cura di), Giuffrè, Milano, p. 5 ss.

8 Non si vuole qui sottostimare il peso esercitato da certe concezioni schematiche del diritto e dello Stato (intesi come strumenti "della classe dominante" ed in quanto tali non modificabili) sulle degenerazioni violente di una parte dei movimenti degli anni '70. Gli slogan più che vere e proprie elaborazioni antistatalisti, furono certamente utilizzati per 'leggittimare' il cosiddetto terrorismo di 'sinistra'. Ma andrebbe anche ricordata la straordinaria capacità di tenuta democratica del 'popolo di sinistra' dinanzi al susseguirsi di stragi, attentati, lutti le cui cause non sono state mai pienamente disvelate. V. la ricostruzione analitica di Gotor, *op. cit.*, 2022.

### 3. La crisi dei giuristi come ceto. La questione della formazione degli operatori giuridici

Le ricostruzioni del dibattito catanese mettono in evidenza il tema principale: quali margini di discrezionalità spettano all'interprete nell'applicazione delle norme, quale tasso di 'creatività' della giurisprudenza è ammissibile o auspicabile, quale funzione può ancora svolgere il postulato del primato della legge. Questioni non nuove per la cultura giuridica del Novecento: sistema delle fonti e metodo dell'interpretazione rappresentano gli assi strategici della scienza giuridica dell'ultimo secolo. Questioni sempre attuali, che segnano in modo ancor più dirompente la stagione del 'Diritto vivente'.

Qui si preferisce spostare l'attenzione su un tema poi sottovalutato: l'unanime consapevolezza della crisi del ruolo tradizionale dei giuristi e l'istanza condivisa di una nuova tematizzazione delle strategie percorribili per una ridefinizione della loro "identità"<sup>9</sup>. Un nodo che oggi torna più che mai di attualità.

Non era facile prendere atto delle sfide che il mondo degli operatori giuridici stava per affrontare: all'inizio degli anni '70, si riusciva ad intravedere solo la punta di un iceberg ben più profondo. Eppure, l'intuizione di una crisi del ceto dei giuristi era già presente all'interno di una parte del mondo accademico e della magistratura. La rappresentazione di tale crisi risultava, però, ancora schematica. Per lo più ricondotta alle tensioni tra due modelli di giurista, fondati entrambi su opzioni ideologiche, su una sorta di "volontarismo soggettivo"<sup>10</sup>: da un lato, lo stereotipo del giurista conservatore, 'vestale' dell'ordine costituito, resistente ad ogni innovazione, specie di quelle introdotte dalla Costituzione repubblicana; dall'altro, il modello emergente dell'operatore giuridico 'militante' della trasformazione dell'ordine, che intendeva farsi parte attiva di un processo di redistribuzione del potere politico e della ricchezza.

Il Convegno catanese prospettò un salto in avanti: analizzare le ragioni più profonde dell'urgenza di un ripensamento del ruolo dei giuristi.

Nel pluralismo eclettico che caratterizzava le diverse posizioni dei partecipanti al Convegno si rinviene un punto di convergenza: l'inidoneità della dommatica tradizionale e dello strumentario tecnico in "uso" di fronte alle trasformazioni dell'ordinamento. Occorreva rifondare metodi e contenuti della scienza giuridica, così come della formazione dei futuri operatori del diritto.

Lo iato tra contenuti della formazione e realtà ordinamentale era ormai stridente.

Il modello di intervento pubblico nell'economia era ben distante dalla narrazione dello Stato di diritto liberale che si continuava a tramandare nell'insegnamento universitario. Il processo di costruzione dello Stato sociale, per quanto ancora incompleto ed incompiuto, esige nuove forme di mediazione giuridica, per le quali serviva la costruzione di un sapere capace di uscire dal ristretto circuito forense. Le tradizionali classificazioni della sfera pubblica e di quella privata risultavano avulse dal contesto ordinamentale vigente.

9 P. Barcellona, *Introduzione*, in P. Barcellona (a cura di), *op. cit.*, 1973a, vol. II, p. VI.

10 *Ibidem*, p. IX.

Mentre le relazioni tra Stato, economia e società evolvevano rapidamente, i manuali in uso si ostinavano a ricondurre il “nuovo” codice civile del 1942 (come veniva ancora chiamato trent’anni dopo) entro categorie ottocentesche, eludendo le pur rilevanti innovazioni introdotte nella regolazione dei rapporti inter-privati. Ed evitavano di misurarsi con il processo di erosione al quale quel codice, non più tanto nuovo, era esposto per effetto di un’incalzante legislazione, che si continuava a definire “speciale”, anche quando toccava ambiti nevralgici dei rapporti economici (proprietà, lavoro, contrattazione di massa) e dei rapporti inter-personali (famiglia).

La stessa idea del giurista come ‘vestale’ della conservazione cede dinanzi alla constatazione che categorie e concetti passivamente tramandati si riferivano ad uno *status quo* tramontato.

Occorreva ‘attrezzarsi’, con nuovi metodi e nuovi strumenti, per trasmettere un’adeguata conoscenza dei mutamenti intervenuti nei decenni precedenti e per affrontare le riforme *in fieri* che avrebbero ulteriormente cambiato struttura e assetti del nostro ordinamento.

Soprattutto i giovani giuristi della cattedra percepivano la necessità di aggiornare le nozioni stancamente ripetute nelle aule universitarie, di adattare alle caratteristiche dei nuovi destinatari del loro insegnamento. Avvertivano che la costruzione dell’Università di massa stava per minare la stessa composizione del ceto dei giuristi, ancora strutturato come élite autoreferenziale ed auto-riproduttiva<sup>11</sup>.

I primi anni ’70 rappresentavano solo l’esordio di una proliferazione degli iscritti, che in pochi anni avrebbero cambiato radicalmente estrazione sociale e composizione di genere dei laureati in Giurisprudenza. Ma già le nuove generazioni di studenti si mostravano portatori di un bisogno di formazione più aderente alle proprie realtà. Non avevano alle spalle studi legali consolidati, né famiglie in grado di trasmettere tradizioni giuridiche. Le studentesse, che approdavano sempre più numerose agli studi giuridici dopo secoli di ostracismo, con la loro semplice presenza disvelavano le contraddizioni di una scienza giuridica che esaltava il soggetto giuridico ‘neutro’, ma conservava maldestre ‘giustificazioni’ delle disegualianze formali fondate sul sesso<sup>12</sup>.

I partecipanti a quel Convegno ben presto diventeranno protagonisti di un processo di grande rinnovamento di metodi e contenuti dell’insegnamento universitario<sup>13</sup> e della ricerca giuridica. Molti di loro contribuiranno ai processi di riforma legislativa, partecipando direttamente alla formazione delle scelte politiche.

11 Osservava lapidariamente N. Lipari, *Scelte politiche e determinazione storica dei valori realizzabili*, in P. Barcellona (a cura di), *op. cit.*, 1973, vol. II, p.43: “i giudici sono, almeno fino ad oggi, di una determinata estrazione sociale e di una determinata formazione culturale”.

12 Erano passati solo pochi anni dall’accesso delle donne in magistratura. Non di rado residuavano nei manuali ‘spiegazioni’ dell’inidoneità delle donne a svolgere funzioni che richiedevano doti di ‘equilibrio’ e ‘razionalità’. Emblematica la testimonianza di una delle prime donne magistrato, G., Luccioli, *Diario di una giudice. I miei cinquant’anni in magistratura*, Forum Ed., 2017.

13 La critica della manualistica tradizionale darà luogo ad un intenso impegno nella produzione di nuovi strumenti didattici. A titolo esemplificativo: S. Rodotà (a cura di), *Il diritto privato nella società moderna*, Il Mulino, Bologna, 1971; G. Cotturri, *Diritto eguale e società di classi: per una critica dei manuali tradizionali*, De Donato, Bari, 1972; P. Barcellona, *Diritto priva-*

Non tutte le sfide lanciate in quel Convegno ebbero gli esiti auspicati. Ma certamente quello straordinario impegno contribuì ad evitare il declino e l'isolamento verso il quale sembrava diretto il ceto giuridico dei primi due decenni repubblicani.

Una lezione che varrebbe la pena riprendere nell'attuale fase, segnata da una nuova e ben più profonda crisi: nelle stagioni di transizione, la vera "alternativa" dinanzi alla quale si trovano i giuristi è quella tra restare trincerati entro un mondo "separato"<sup>14</sup> oppure confrontarsi con gli altri saperi e altre pratiche che provano ad analizzare le trasformazioni della società.

#### 4. Il tramonto della dommatica tradizionale e la diaspora del metodo dell'interpretazione

I cinquant'anni che ci separano da quell'esperienza sono segnati da troppe cesure: poco resta degli scenari sociali ed istituzionali oggetto delle analisi prodotte nel decennio richiamato. Sicché la sommaria ricostruzione qui abbozzata può anche essere letta come mera celebrazione nostalgica.

Eppure, adesso, come e più di allora, ci troviamo dinanzi ad un quadro in rapido movimento del complesso rapporto tra diritto, politica e società. Un contesto che richiederebbe una nuova riflessione sul ruolo degli operatori giuridici, un ripensamento del loro bagaglio culturale, dei metodi e dei contenuti della loro formazione.

Da quella stagione di fermenti, poi sopiti, derivano anche una serie di lasciti problematici. Primo fra tutti la dispersione di quell'approccio sistematico che, nel bene e nel male, aveva assicurato longevità alla dommatica tradizionale. La critica corrosiva di quella dommatica, che ha condotto al suo definitivo tramonto, non ha poi prodotto nuove teorie sistematiche condivise.

Negli anni successivi, l'abbattimento delle categorie concettuali tramandate diventerà luogo comune, ripetuto in tutte le sedi, accompagnato dalla facile demistificazione di alcuni punti-chiave dello Stato di diritto: certezza e prevedibilità, legittimazione democratica della funzione legislativa, separazione dei poteri. Dall'espressione "uso alternativo", tanto stigmatizzata, si è transitati verso la costante ricerca di un 'uso innovativo', approdando ad una diaspora del metodo dell'interpretazione. Ma 'innovativo' non è sinonimo di 'alternativo'.

Il paventato "depotenziamento della funzione del diritto" e del suo ceto appare come una falsa profezia<sup>15</sup>: si assiste, piuttosto, ad un'espansione senza precedenti delle istanze di giuridificazione delle relazioni sociali e al correlativo ampliamento

*to e processo economico*, Jovene, Napoli, 1973; P. Rescigno, *Manuale di diritto privato italiano*, I ed., Jovene, Napoli, 1973; P. Trimarchi, *Istituzioni di diritto privato*, I ed., Giuffrè, Milano, 1973; N. Lipari (a cura di), *Diritto privato, una ricerca per l'insegnamento*, Laterza, Bari 1974.

14 La questione della "separatezza" del ceto giuridico è al centro dell'intero dibattito del Convegno del 1972, come ben evidenziato da G. Cotturri, *L'ideologia della separazione e il recupero dell'analisi del reale*, in P. Barcellona (a cura di), *op. cit.*, 1973, vol. II, pp. 87 ss.

15 P. Barcellona, *Introduzione*, in P. Barcellona (a cura di), *op. cit.*, 1973, vol. I, p. IX.

del ruolo degli operatori giuridici. L'esplosione del contenzioso giudiziale (in tutti i suoi ambiti) ha certamente contribuito al prevalente slittamento dalla ricostruzione teorica del sistema e dalla 'purezza' del metodo ermeneutico, verso la 'pratica' applicazione delle norme. L'operatore forense, sommerso da una mole senza precedenti di conflitti che attendono una soluzione giudiziale<sup>16</sup>, non esita a ripiegare su un uso strumentale dell'interpretazione: ad attingere, di volta in volta, da una variegata 'cassetta degli attrezzi' le tecniche argomentative che meglio sembrano adattarsi alla soluzione del 'caso', talora (o spesso) preconstituita sulla base di convinzioni extra-giuridiche (opzioni culturali, etiche, politiche).

Tornano alla memoria le parole di Pietro Barcellona sui rischi di un uso spregiudicato dell'interpretazione: "ricadere nello strumentalismo della scienza giuridica tradizionale e nel volontarismo soggettivo della sopravvalutazione degli strumenti giuridici"<sup>17</sup>.

Ci troviamo a fronteggiare una sfida analoga a quella degli anni '70: dinanzi alla dissoluzione dell'ordine costituito del Novecento, si registra nuovamente l'inadeguatezza dell'attuale sapere giuridico dinanzi alle trasformazioni dei nostri ordinamenti e delle nostre società. È tempo di tornare ad analizzare la reale struttura negli assetti sociali ed istituzionali, rifuggendo dai richiami estemporanei ad un "sentire sociale" non indagato.

## 5. La crisi della legge come forma della mediazione/composizione dei conflitti sociali

È bene chiarire che la crisi dell'approccio sistematico all'interpretazione (e all'applicazione) delle norme non è interamente riconducibile a processi endogeni alla scienza giuridica: crisi della dommatica tradizionale, abbattimento delle sue categorie concettuali, successo delle concezioni anti-formalistiche, diaspora del metodo.

Da tempo, dottrina e giurisprudenza si trovano a dover approntare soluzioni 'pratiche' immediate (se così si può dire) di fronte all'impazienza diffusa nei confronti di una composizione giuridica (non necessariamente legislativa) dei conflitti intersoggettivi. L'ingresso nel nuovo millennio ha impresso un'accelerazione senza precedenti all'incalzare dei mutamenti sociali, politici ed istituzionali: nel nuovo scenario globale, si accavallano in rapida successione il deperimento dello Stato sociale (con le sue promesse di eguaglianza ed equità), la globalizzazione e la digitalizzazione dell'economia e della comunicazione, la privatizzazione e l'individualizzazione dei conflitti attributivi, le alterne fortune del ruolo degli Stati nazionali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, la proliferazione delle sedi decisionali.

16 Basti rivolgere uno sguardo veloce alle statistiche sui procedimenti pendenti: la somma di quelli dinanzi alla giustizia civile e penale ([https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/monitoraggi\\_giustizia\\_civile\\_e\\_penale](https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/monitoraggi_giustizia_civile_e_penale)) e di quelli dinanzi alla giustizia amministrativa (<https://www.giustizia-amministrativa.it/statistiche>) oscilla intorno ai cinque milioni di processi pendenti l'anno. Con una durata 'media' di circa sei anni per ciascuno.

17 P. Barcellona, *Introduzione*, in P. Barcellona (a cura di), *op. cit.*, 1973, vol. II, p. IX.

La scienza giuridica e i suoi operatori vengono chiamati a muoversi su un campo minato: assistono e partecipano alla decostruzione del sistema normativo, alla rottura della tradizionale gerarchia delle fonti, privi ormai della protezione di quell'apparato concettuale che presidiava un rapporto 'ordinato' tra produzione della norma e sua applicazione.

I Parlamenti nazionali subiscono un processo di progressivo depauperamento dei propri ambiti decisionali: "le competenze di regolamentazione si spostano verticalmente dagli Stati a regimi internazionali e orizzontalmente dagli Stati ad attori non pubblici, imprese ed elementi della società civile transnazionali"<sup>18</sup>.

Il postulato del "primato della legge" finisce per essere insidiato dalla stessa legge, che progressivamente disperde la sua originaria funzione di fonte primaria della mediazione dei conflitti sociali. Private di una sede decisionale stabile e (facilmente) riconoscibile, le diverse istanze sociali innescano una rincorsa circolare con soluzioni legislative precarie, esposte al mutamento continuo.

La produzione legislativa, che nella vulgata appare statica e lenta, si misura con la difficoltà di apprestare soluzioni durature ai conflitti attributivi. Per un verso, rinuncia alla chiarezza dei propri precetti e alla loro coerenza sistematica. Per altro verso, attiva processi di 'delega' della funzione normativa. Si pensi a quella fitta ragnatela di regolamentazioni pubbliche e private, legittimate dalla legge a disciplinare le modalità di esercizio dei pubblici poteri, gli spazi dell'autonomia privata, le interlocuzioni e le intersezioni tra sfera pubblica e sfera privata: regolamenti di Autorità indipendenti; accordi-quadro e forme convenzionali tra settore pubblico e settore privato; codici deontologici e di autoregolazione settoriale.

Lo stesso ruolo di 'supplenza' del potere giurisdizionale è spesso il prodotto di scelte legislative, che affidano alla discrezionalità dell'interprete l'applicazione di 'formule aperte' (ambigue o semplicemente vaghe), ben lontane dalla tradizione delle "clausole generali"<sup>19</sup>. Sulle spalle del sistema giudiziario viene caricato il peso di colmare, non più le semplici 'lacune', bensì lo scarto tra la promessa di "effettività" dei diritti e la proliferazione dei bisogni, interessi, aspettative che si autorappresentano come diritti, anche laddove la legge non li preveda espressamente o, persino, quando la legge provi a limitarli o a negarli. Se la Legge non è disposta a riconoscerli, ci sarà certamente "un Giudice a Berlino" disposto a giuridificare l'istanza sconosciuta.

Stare al passo con l'iperfezione della produzione legislativa diventa operazione improba, persino laddove ci si voglia occupare di un singolo istituto o di un singolo ambito problematico. È la stessa Corte di Cassazione ad ammettere candidamente la propria difficoltà di 'conoscere' la normativa vigente: "un vero e proprio 'arcipelago' normativo nel quale non sempre è facile orientarsi", un quadro di riferimento "complesso e frammentario, reso ancor più problematico

18 G. Teubner, "Costituzionalismo della società transnazionale. Relazione al XXVIII Convegno annuale dell'AIC", in *Rivista AIC*, 4/2013, p. 4.

19 M. Barcellona, *Diritto, sistema e senso. Lineamenti di una teoria*, Giappichelli, Torino, 1996 e M. Barcellona, *Clausole generali e giustizia contrattuale. Equità e buona fede tra codice civile e diritto europeo*, Giappichelli, Torino, 2006.

dall'esigenza di affermare e consolidare un'interpretazione orientata al rispetto delle fonti di diritto internazionale (Convenzioni ONU e CEDU) e del diritto europeo (Direttive UE)"<sup>20</sup>.

## 6. La crisi della politica come arena di composizione del conflitto redistributivo

La continua erosione dei margini decisionali a disposizione degli Stati nazionali nelle scelte di politica economica e sociale restringe lo spazio della rappresentazione politica degli interessi, quantomeno nelle forme sviluppate nel secolo scorso. La crisi della mediazione legislativa si salda con la crisi della politica quale luogo di composizione del conflitto redistributivo: il continuo spostamento/occultamento delle sedi decisionali, verso la dimensione sovranazionale, le istituzioni del mercato globale e gli organismi esponenziali di interessi particolari, pone il ceto politico nazionale e locale nella difficile condizione di dover ricercare il consenso prospettando soluzioni-tampone a problemi strutturali.

Le nuove forme di comunicazione, rapide e sintetiche, trasformano il linguaggio politico. L'attitudine dialogica viene sostituita dalla produzione di messaggi 'efficaci', in quanto semplificati, potenzialmente capaci di raggiungere 'chiunque': il cittadino-elettore spogliato di specifiche collocazioni sociali e culturali.

Problemi nuovi ed antichi sembrano trovare ascolto solo se espressi in termini di 'emergenza', dinanzi alla quale il circuito politico-mediatico mette in scena la rappresentazione di un Parlamento inerte, per 'annunciare' riforme e controriforme. Non c'è ambito nel quale il singolo parlamentare o il gruppo esponenziale di interessi (settoriali, di categoria, di specifiche soggettività o tematiche sociali) non provino a rendersi 'visibili' per una qualche proposta di riforma di leggi, talora appena approvate.

In nome dell'urgenza della 'decisione', si comprime il tempo a disposizione per l'analisi di quel rapporto circolare che si instaura tra un determinato fenomeno sociale (la reale consistenza, composizione, evoluzione) e la sua regolazione giuridica. Non serve indagare le ragioni multifattoriali dell'inefficacia delle norme già poste, né valutare il presunto impatto delle riforme proposte. Ai fini della 'comunicazione', talora è sufficiente costruire nuove fattispecie di reato, innalzare le pene edittali.

Il sistema politico, stretto tra effetti-annuncio ed iperfetazione normativa, finisce per alimentare forme sempre più estese di sfiducia e di disaffezione verso la partecipazione politica. Marcando, così, una radicale cesura con le diverse formule di democrazia partecipativa sperimentate nel "secolo breve".

<sup>20</sup> Cass. Sezioni Unite Penali, sent. n. 10959/2016, p.4. in [https://www.sistemapenale.it/pdf\\_contenuti/1683134508\\_alma-anonim-maltrattamenti-cass9187-23.pdf](https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1683134508_alma-anonim-maltrattamenti-cass9187-23.pdf)

## 7. Lo 'spazio' del Diritto nel nuovo millennio: successo ed aporie delle strategie di 'supplenza'

Le due crisi appena richiamate hanno contribuito ad una dilatazione esponenziale della domanda di regolazione giuridica dei conflitti sociali, che oltrepassi la mediazione legislativa. La crescita costante della frammentazione sociale e la recrudescenza di vecchie e nuove forme di diseguaglianza attivano una domanda sociale di 'Giustizia' (nel senso più lato), che si rivolge *direttamente* verso l'unico corpo di regole ancora dotato di valenza precettiva: al diritto e ai suoi operatori si richiede di colmare i vuoti (veri o presunti) della composizione politica dei conflitti attribuiti e redistributivi.

Studiosi ed operatori giuridici non sono rimasti spettatori passivi di tali processi: hanno provato a porre in campo diverse strategie di 'supplenza' della mediazione politica, spesso tra loro complementari. Lo spazio di questo contributo consente solo una sommaria ricognizione delle strategie di maggior 'successo' e delle loro aporie.

A) *La sostituzione della mediazione legislativa con un potere 'diffuso' di produzione normativa.* Accanto al proliferare di quelle regolamentazioni pubbliche e private alle quali si è accennato, si sviluppa un'inedita espansione delle prassi di autoregolazione degli interessi, che assumono la forma negoziale, pattizia: convenzioni, accordi-quadro, accordi di collaborazione, patti di servizio, patti di "corresponsabilità".

È il trionfo del 'contratto' come modello regolatorio, che sconfinava ben oltre l'originaria funzione di veste giuridica dello scambio di beni e servizi sul mercato: diventa la 'forma' di legittimazione di una composizione autonoma dei rapporti di forza tra sfera pubblica e sfera privata, tra categorie sociali, gruppi esponenziali di interessi, operatori economici, portatori di istanze extra-mercantili.

La sfiducia nel carattere 'vincolante' della legge (dei suoi enunciati 'generici') sembra colmata dalla 'fiducia' nella valenza precettiva di tali norme pattizie, che pure, in ultima istanza, risiede ancora nella capacità dell'ordinamento di sanzionare l'inadempimento degli impegni così regolati<sup>21</sup>. Nel contempo, la forma tipica del diritto dei privati risulta funzionale alla costruzione di un modello normativo 'fluidò', 'flessibile', rinegoziabile.

Questo modello di regolazione, certamente più aderente ad una società dinamica (o se si preferisce 'liquida'), mostra già i primi segnali di crisi: condivide la stessa difficoltà della politica di garantire una composizione stabile dei conflitti attributivi.

21 L'epoca della globalizzazione porta con sé l'euforia di una praticabile 'emancipazione' del diritto dei privati dagli ordinamenti statali. Sulla problematicità di un diritto privato 'auto fondato' e 'auto esecutivo', v., tra gli altri, N. Jansen, R. Michaels, *Beyond the State: Rethinking Private Law*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2008; D. Lindenbergh, *Fundamental rights in private law: anchors or goals in a globalizing legal order?* in M. Faure, A. van der Walt (a cura di), *Globalization and private law: the way forward*, Edward Elgar, Cheltenham UK, 2010, pp.367 ss.

B) *La strategia dei diritti fondamentali*. L'ampiamiento della sfera della regolazione giuridica ha trovato una solida base teorica nelle costruzioni che affidano alla "efficacia diretta" dei diritti soggettivi la funzione di esercitare sulle istituzioni statali una doppia 'pressione': dalla società, tramite l'azionabilità di diritti anche non compiutamente formalizzati; dall'esterno, tramite il richiamo a vincoli sovranazionali ed internazionali.

Tra la fine del secolo scorso e l'inizio del nuovo millennio, la progressiva giuridificazione degli interessi individuali (indipendentemente dalla fonte del loro riconoscimento) è sembrata la risposta più efficace alla crisi della politica e delle istituzioni nazionali, alla loro incapacità di assicurare la piena realizzazione di bisogni avvertiti come 'irrinunciabili'.

La forza comunicativa della formula del 'diritto fondamentale' risiede proprio nella sua capacità di ipostatizzare bisogni, istanze, aspettative, che rischiano di restare disattesi a causa del ridimensionamento del welfare pubblico e dell'affermazione delle politiche neoliberiste. L'indubbio fascino di questa strategia deriva dalla sua ulteriore 'promessa': espandere la tutela della persona ben oltre il piano "verticale" (nei confronti dei pubblici poteri), assicurare a tali diritti una "efficacia orizzontale"<sup>22</sup>. Assumere tali diritti come rivendicabili *erga omnes*, immediatamente operativi nei rapporti inter-privati, può servire a mitigare gli eccessi del mercato liberalizzato e globalizzato<sup>23</sup>.

Non a caso il successo di questa strategia travalica i confini della cultura giuridica: la rivendicazione di diritti sempre nuovi, così come la denuncia dello iato tra enunciazione e loro realizzazione, penetra il linguaggio dei media, del personale politico, di ogni movimento di opinione, gruppo esponenziale di interessi o di espressione di nuove soggettività. Entra nel 'comune sentire'.

Il proliferare di nuove situazioni soggettive trova, peraltro, alimento anche nella dispersione delle potenzialità di deterrenza un tempo svolte da altri meccanismi di

22 L'ipotesi dell'efficacia diretta dei diritti, in prima battuta, sembrava fermarsi all'immediata applicabilità delle norme costituzionali, laddove le leggi attuative risultassero lacunose o non conformi ai principi costituzionali. Il passo successivo è quello della cosiddetta efficacia orizzontale dei "diritti fondamentali", che trovano la propria legittimazione in un pluralismo di fonti non più esclusivamente statali (pre-statali, extra-statali). Sulla costruzione delle teorie dell'efficacia orizzontale, P. Haberle, *Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale*, trad. it. a cura di P. Ridola, Carocci, Roma, 1993. R. Alexy 2007, "Diritti fondamentali, bilanciamento e razionalità", in *Ars interpretandi, Rivista di ermeneutica giuridica*, 1/2007, pp. 45 ss.; M.W. Hesselink 2013, *The horizontal effect of social rights in European Contract Law*, in *Eur. Dir. Priv.*, 2013.

23 L'ipotesi dei "diritti fondamentali" quale sfera "dell'indecidibile", in quanto tale sottratta tanto alle decisioni del potere politico, quanto a quelle delle forze del mercato è ampiamente argomentata da Ferrajoli. Vd. L. Ferrajoli, *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico*, a cura di E. Vitale, Laterza, Roma-Bari, 2001; L. Ferrajoli, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, Laterza, Roma-Bari 2007. Emblematiche anche le posizioni assunte, a suo tempo, dal "Gruppo di Studio sulla giustizia sociale nel diritto privato europeo", che nel 2004 aveva lanciato un vero e proprio "appello" dei civilisti europei per una maggiore effettività dei diritti sociali all'interno della disciplina europea dei contratti. Cfr. AA.VV. "Giustizia sociale nel diritto contrattuale europeo: un manifesto", in *E.L.J.*, 2004, pp. 653 ss. (trad.it. in *Riv. critica dir. privato*, I/2005, pp. 99 ss.

soluzione 'informale' dei conflitti: le convenzioni sociali, la morale, la religione. Il relativismo etico che connota le nostre società occidentali sposta inevitabilmente l'arena dei conflitti inter-soggettivi verso l'ultimo baluardo di 'pacificazione': le relazioni sociali trovano nel linguaggio dei diritti la formula ideale di garanzia della riparazione del torto, del riscatto, della rivalsa verso comportamenti che vengono avvertiti come sopruso, sopraffazione.

Siamo dinanzi ad una narrazione del tutto nuova dei diritti<sup>24</sup>, destinata a superare e travolgere la loro originaria politicità. Della vecchia concezione dei diritti soggettivi mutua lo strumentario 'tecnico' posto a supporto della loro 'effettualità': azionabilità, risarcibilità, negoziabilità, assolutezza. Ma ne disperde del tutto l'essenza di conquista collettiva: di punto di mediazione tra pretese/doveri dei singoli consociati e pretese/doveri della collettività, risultato di un processo democratico di "destrutturazione" e "ristrutturazione" dell'ordine<sup>25</sup>.

Effettuali, forse. Tuttavia, precari e fluidi: resi indipendenti dalla mediazione legislativa, restano affidati all'effettivo esercizio dell'azione individuale, alla composizione locale che origina dal 'caso', al bilanciamento occasionale tra pretese 'equipollenti', di volta in volta, definito dalle Corti.

C) *La strategia del Diritto vivente*. In questo contesto, la strategia di valorizzazione del 'diritto vivente' ha il pregio di prospettare un approccio 'realistico' al sistema giuridico: descriverlo per quello che è, piuttosto che per ciò che dovrebbe essere.

Un approccio che sembra riprendere quel richiamo alla 'realtà' tipico della stagione degli anni Settanta, della quale si sentono riecheggiare alcuni toni: il piglio 'militante' di tanti enunciati giurisprudenziali (e dei loro commentatori); l'afflato che accompagna la 'scoperta' di un *leading case*, da usare quale grimaldello per modificare decisioni o inerzie della politica; un certo orgoglio identitario di un ceto impegnato nella difficile sfida di tessere e ritessere la tela dei rapporti tra politica e prassi giuridica.

Eppure, a ben vedere, si tratta solo di assonanze. Negli ultimi decenni, la composizione e le dimensioni del ceto degli operatori giuridici hanno subito profonde trasformazioni, che non sembra siano state accompagnate da una riflessione sul loro ruolo di portata analoga a quella condotta negli anni Settanta.

L'ansia di un approccio 'pratico' alla crescente domanda di soluzioni giuridiche sembra, piuttosto, aver prodotto una sorta di ribaltamento nella divisione dei ruoli tra scienza giuridica e giurisprudenza. Incalzati dalla necessità di prendere decisioni su milioni di casi pendenti<sup>26</sup>, giudici (e avvocati) non cercano o non trovano

24 P. Barcellona, *Una nuova "narrazione": la strategia dei nuovi diritti*, in D. La Rocca (a cura di), *Diritti e società di mercato nella scienza giuridica europea*, Giappichelli, Torino pp. 29 ss., 2006.

25 Questa l'originaria essenza dei diritti soggettivi nella lettura di P. Costa, *Il progetto giuridico. Ricerche sulla giurisprudenza del liberalismo classico*, Giuffrè, Milano, 1975; P. Costa, *Lo Stato immaginario. Metafore e paradigmi nella cultura giuridica fra Ottocento e Novecento*, Giuffrè, Milano, 1986.

26 V. *supra* nota 16.

supporto nelle prospettazioni formulate dalla dottrina. A loro volta, gli studiosi del diritto si trovano ad inseguire i pronunciamenti giurisprudenziali, ora in cerca della sentenza più ‘innovativa’, ora nel tentativo di ricostruire *ex post* linee di continuità/discontinuità degli enunciati, dai quali trarre nuovi strumenti ermeneutici, nuove formulazioni di diritti, nuove ipotesi di soluzione dei conflitti.

A prima vista, tale ribaltamento potrebbe fornire agli operatori giuridici un quadro di riferimento comune, in grado di ricostituire un simulacro di ‘prevedibilità’ delle decisioni, che possa surrogare la demistificata “certezza del diritto”. A condizione che sappia fare i conti con il rapporto del tutto ‘flessibile’ che la nostra giurisprudenza mantiene con i propri ‘precedenti’. Sì che mentre ci si affanna a commentare l’ultimo orientamento della Corte di Cassazione, la stessa Corte ha già riformulato il suo precedente orientamento.

La forza del Diritto vivente rischia di tramutarsi nella sua debolezza: non offre una ricostruzione del reale funzionamento del sistema, ma ripropone una sorta di nuova chiusura autoreferenziale del ceto giuridico. Le letture più diffuse degli orientamenti giurisprudenziali raramente si spingono ad indagare l’effettiva capacità di risposta del nostro ordinamento alla domanda sociale di ‘giustizia’: difficilmente forniscono una ricostruzione del *quod plerumque accidit* nelle Aule giudiziarie, così come delle dimensioni dei fenomeni di ‘denegata giustizia’<sup>27</sup>. Restano per lo più attratte dalla selezione ‘casuale’ di enunciati ai quali conformarsi o dai quali prendere le mosse per costruire nuovi ‘precedenti’.

Ma se si guarda il dito, si finisce per non vedere la luna: per non accorgersi che la pretesa di sostituirsi alla politica, prima o poi, può condurre ad un’erosione di quegli stessi spazi che negli ultimi decenni sono stati conquistati dalla regolazione giuridica.

Se si allarga lo sguardo oltre le sedi della mediazione giudiziale, si avverte come le nostre società siano già attraversate da una latente crisi di fiducia nelle effettive capacità del sistema giuridico (e del suo sotto-sistema giudiziario) di ‘pacificazione’ dei conflitti.

Non serve resuscitare il mito della certezza del diritto per comprendere che la domanda sociale di ‘supplenza’ rivolta fin qui al ‘diritto’ sorge da un bisogno diffuso di un grado accettabile di stabilità degli equilibri allocativi, che la politica non sembra in grado di assicurare. Un sistema giurisdizionale che alimenta l’imprevedibilità della reazione ordinamentale, che partecipa alla costruzione di un ‘ordine’ fluido e flessibile, che non guarda all’impatto sociale delle proprie ‘inefficienze’, si espone fatalmente alla medesima crisi di fiducia.

27 Non si allude qui alla fisiologica ipotesi dell’errore giudiziario, bensì alle conseguenze della divaricazione tra dimensioni del contenzioso e capacità di risposta del sistema giudiziale. Costi e durata dei procedimenti, sia in sede civile, che penale, sono all’origine di una percezione sempre più diffusa, prima ancora che di inefficienza del sistema, di vera e propria iniquità degli accidentati percorsi di tutela giudiziale dei diritti: squilibri tra soggetti forti e deboli, tra entità della violazione subita e costi della possibile riparazione, esposizione ai più rapidi processi mediatici in attesa di soluzioni giudiziali tardive.

I giuristi degli anni '70 riuscirono a cogliere per tempo i segnali della crisi che attraversava l'ordinamento (e i suoi operatori), uscendo dalla chiusura autoreferenziale e alzando lo sguardo verso le trasformazioni della struttura sociale ed economica nella quale erano chiamati ad operare.

L'epoca che stiamo vivendo (una nuova fase di transizione da un ordine 'costituito' ad un ordine ancora incerto) richiederebbe la riscoperta di quell'approccio fecondo: riprendere il confronto/contaminazione con altri saperi ed altre pratiche di analisi delle nostre società complesse può rivelarsi, ancora oggi, la strada maestra per ricostituire un ruolo del ceto giuridico che non si limiti ad aderire passivamente al 'corso degli eventi'.

## Bibliografia

- AA.VV., "Giustizia sociale nel diritto contrattuale europeo: un manifesto", in *E.L.J.*, 2004, pp. 653 ss. (trad.it. in *Riv. critica dir. privato*, I/2005, pp. 99 ss.), 2004.
- Accattatis, V., Ferrajoli, L., Senese, S., *Per una strategia politica di Magistratura democratica*, testo ciclostilato, 1971.
- R., Alexy, "Diritti fondamentali, bilanciamento e razionalità", in *Ars interpretandi, Rivista di ermeneutica giuridica*, 1/2007.
- Bauman, Z., *Modernità liquida*, Laterza, 2000.
- Barcellona, M., *Diritto, sistema e senso. Lineamenti di una teoria*, Giappichelli, 1996.
- Barcellona, M., "La scienza giuridica italiana e il marxismo (Prima e dopo l'«Uso alternativo del diritto»)", in *Rivista critica del diritto privato*, n. 4, 2000.
- Barcellona, M., *Clausole generali e giustizia contrattuale. Equità e buona fede tra codice civile e diritto europeo*, Giappichelli, 2006.
- Barcellona, M., *Tra impero e popolo. Lo stato morente e la sinistra perduta*, Castelvechi, 2017.
- Barcellona, M., *Giudici, politica, democrazia. Uso alternativo o diritto alternativo: alle radici di uno scontro in un mondo cambiato*, Castelvechi, 2023.
- Barcellona, M., Montanari, B., *Potere e negoziazione. Il diritto al tempo del post-pensiero*, a cura di A. Lo Giudice, Castelvechi, 2023.
- Barcellona, P. (a cura di), *L'uso alternativo del diritto. I. Scienza giuridica e analisi marxista, II. Ortodossia giuridica e pratica politica*, Laterza, 1973.
- Barcellona, P., *Diritto privato e processo economico*, Jovene, 1973.
- Barcellona, P., *Una nuova "narrazione": la strategia dei nuovi diritti*, in D. La Rocca (a cura di), *Diritti e società di mercato nella scienza giuridica europea*, Giappichelli, 2006.
- Bruti Liberati, E., "Magistratura: la "radicale svolta" della metà degli anni Sessanta del Novecento", in *Il Politico* 2/2019.
- Costa, P., *Il progetto giuridico. Ricerche sulla giurisprudenza del liberalismo classico*, Giuffrè, 1974.
- Costa, P., *Lo Stato immaginario. Metafore e paradigmi nella cultura giuridica fra Ottocento e Novecento*, Giuffrè, 1986.
- Costa, P., *Dai diritti naturali ai diritti umani: episodi di retorica universalistica*, in M. Maccarelli (a cura di), *Il lato oscuro dei Diritti umani: esigenze emancipatorie e logiche di dominio nella tutela giuridica dell'individuo*, Editorial Dykinson, 2014.
- Cotturri, G., *Diritto eguale e società di classi: per una critica dei manuali tradizionali*, De Donato, 1972.

- Cotturri, G., "Democrazia e Diritto alle soglie di un impero", in *Democrazia e Diritto*, 2001.
- Ferrajoli, L., *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico*, a cura di E. Vitale, Laterza, 2001.
- Ferrajoli, L., *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, Laterza, 2007.
- Gotor, M., *Generazione Settanta. Storia del decennio più lungo del secolo breve. 1966-1982*, Einaudi, 2022.
- Haberle, P., *Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale*, trad. it. a cura di P. Ridola, Carrocci, 1993.
- Hesselink, M.W., *The horizontal effect of social rights in European Contract Law*, in *Eur. Dir. Priv.*, 2013.
- Iuli, M.C., *Gli anni Settanta? Un universo parallelo*, in *Enthymema*, VII/2012.
- Jansen, N., Michaels, R., *Beyond the State: Rethinking Private Law*, Mohr Siebeck, 2008.
- Lindenbergh, S.D., *Fundamental rights in private law: anchors or goals in a globalizing legal order?* in M. Faure, A. van der Walt (a cura di), *Globalization and private law: the way forward*, Edward Elgar, 2010.
- Lipari, N. (a cura di), *Diritto privato, una ricerca per l'insegnamento*, Laterza, 1974.
- Lipari, N., *L'uso alternativo del diritto, oggi*, in <https://pensareildiritto.it/luso-alternativo-del-diritto-oggi/>, 2017.
- Luccioli, G., *Diario di una giudice. I miei cinquant'anni in magistratura*, Forum Ed., 2017.
- Luhmann, N., *I diritti fondamentali come istituzione*, cura e introduzione di G. Palombella e L. Pannarale, trad. it di S. Magnolo, Dedalo, 2002.
- Montanari, B., *L'avventura della parola. Venti anni di filosofia del diritto (2000-2020)*, a cura di V. Chiesi e G. Magri, Giappichelli, 2023.
- Nivarra, L., (a cura di), *Gli anni Settanta del diritto privato*, Giuffrè, 2008.
- Pepino, L., *Appunti per una storia di Magistratura democratica*, in *Questione Giustizia*, 1/2002.
- Pulitanò, D., *Giudice negli anni '70. Un'esperienza di magistratura democratica*, De Donato, 1977.
- Rescigno, P., *Manuale di diritto privato italiano*, Jovene, 1973 (I ed.).
- Rodotà, S. (a cura di), *Il diritto privato nella società moderna*, Il Mulino, 1971.
- Rossi, N. (a cura di), *Giudici e democrazia: la magistratura progressista nel mutamento istituzionale*, FrancoAngeli, 1994.
- Schelfold, D., *L'effettività dei diritti fondamentali in Germania*, in G. Gozzi (a cura di), *Democrazia, diritti, costituzione. I fondamenti costituzionali delle democrazie contemporanee*, Il Mulino, 1997.
- Trimarchi, P., *Istituzioni di diritto privato*, Giuffrè, 1973.
- Teubner, G., *Constitutional Fragments: Societal Constitutionalism and Globalization*, Oxford University press, 2012.
- Teubner, G. *Costituzionalismo della società transnazionale. Relazione al XXVIII Convegno annuale dell'AIC*, in *Rivista AIC*, 4/2013.
- Uva, C., *L'immagine politica. Forme del contropotere tra cinema, video e fotografia nell'Italia degli anni Settanta*, Mimesis, 2015.